COMUNE DI GENOVA

Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1335 DEL 12/11/2026

OGGETTO: **VIA XXV APRILE**

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SISTEMA ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LIMITAZIONI AL TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DELLA STRADA

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE

IL DIRIGENTE

Premesso che

- nell'ambito del Progetto del "Sistema Assi di Forza" per il trasporto pubblico locale, l'impresa Gruppo ICM S.p.A. deve eseguire lavorazioni di ripristino del manto stradale in via XXV Aprile a seguito di lavorazioni di scavo;
- nel cronoprogramma trasmesso dall'Area Management Office Progetto 4 Assi per il Trasporto Pubblico Locale del comune di Genova in data 09.11.2026 l'Impresa Esecutrice ha calendarizzato l'intervento in oggetto nel periodo compreso tra il 09.11.2026 e il 12.11.2026;

Esaminata

la richiesta del Responsabile Unico del Progetto e Dirigente Responsabile della "Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL" PG/2026/591310 in data 10.11.2026, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di traffico per *l'istituzione di uno specifico divieto di transito per i veicoli a due ruote, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori e nelle fasi di riapertura diurna della viabilità ordinaria*;

Tenuto conto che

- come indicato nella succitata nota, la richiesta di limitazione al transito *è stata avanzata nell'ambito dell'intervento di rifacimento della pavimentazione in asfalto chiaro* ed è tesa a *garantire il transito veicolare in orario diurno, compreso il passaggio del trasporto pubblico locale, e di assicurare allo stesso tempo adeguate condizioni di sicurezza dell'area interessata dai lavori*;
- nella medesima nota viene precisato che, *al fine di limitare al massimo i disagi ai residenti, agli aventi diritto e alle attività commerciali presenti nella zona, si richiede pertanto l'emissione di specifica ordinanza relativa al divieto di transito per motocicli, ciclomotori, velocipedi e altri veicoli a due ruote, per tutta la durata delle lavorazioni e fino non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza per il loro transito*;

Atteso che

- il sedime stradale in questione è stato consegnato all'Impresa Esecutrice, in forza del "VERBALE DI CONSEGNA D'AREA" Cavidotto Piazza Verdi Via Cantore (art. 5-comma 2-D.M. 49/18) del 01.12.2025 firmato dal Responsabile Unico del Progetto in data 05.12.2025, per l'esecuzione delle lavorazioni relative all'appalto in oggetto;
- a seguito degli accordi tra Impresa Esecutrice e Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL, così come definiti durante il tavolo tecnico del 27.10.2026, al termine delle lavorazioni di fresatura e stesura del sottofondo "binder", al fine di consentire la riapertura della strada, i sedimi stradali per quanto riguarda gli aspetti di manutenzione ed esercizio così come la conservazione, mantenimento e custodia dei sedimi, della segnaletica, degli impianti e degli arredi (ai sensi dell'art. 14 del Nuovo Codice della Strada) ritornano sotto la diretta responsabilità della Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL ovvero di altro soggetto individuato dalla medesima Struttura secondo gli accordi tra le parti;

Preso atto

- degli esiti dell'incontro tecnico con Impresa esecutrice, Direzione Lavori, Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL, Settore Strade e AMT tenutosi in data 27.10.2026, durante il quale è stato discusso l'intervento in oggetto nelle more della definizione della calendarizzazione dello stesso;
- che le lavorazioni di fresatura e stesa del sottofondo "binder", eseguite dall'impresa Gruppo I.C.M., S.p.A., e le lavorazioni di posa del tappetino di usura, eseguite da A.S.TER. S.p.A., che determinano l'attivazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, saranno effettuate nel periodo compreso tra il giorno 10.11.2026 ed il giorno 20.11.2026;
- degli esiti dell'incontro tecnico con Direzione Lavori, Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL, Polizia Locale e AMT tenutosi in data 11.11.2026, durante il quale sono state analizzate le modifiche viabilistiche in oggetto evidenziando la necessità di prevedere un dedicato servizio di assistenza da parte della polizia Locale per la gestione dei flussi veicolari;
- che, con apposita nota trasmessa in data 11.11.2026, è stata resa edotta l'U.T. di Polizia Locale territorialmente competente delle modifiche alla viabilità in questione, così come

già analizzate nell'incontro di cui sopra;
- del contributo istruttorio trasmesso dal Municipio I - Centro-Est in data 11.11.2026, acquisito agli atti e valutato ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Considerato che
- la richiesta è da intendersi quale parte di una più vasta attività che vedrà coinvolti i sedimi stradali di numerose strade cittadine;
- le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che

per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno
- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto *"COMUNE DI GENOVA PROGETTO 4 ASSI DI FORZA Asfaltatura via XXV Aprile"* trasmesso dalla Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL in allegato alla richiesta di ordinanza;

Visti inoltre
- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013, in allegato;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- l'art. 51 comma 10 dello *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 09.04.2024;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri*

generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

preso atto delle disposizioni espresse dal Responsabile Unico del Progetto e Dirigente Responsabile della "Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL", per le motivazioni sopra esposte, fino al giorno **20.11.2026**, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via XXV Aprile

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito ai velocipedi;
- divieto di transito ai motocicli e ciclomotori.

Durante il periodo di validità del presente provvedimento potrà essere necessaria la presenza di idonei movieri/operatori di Polizia Stradale a salvaguardia della fluidità e sicurezza della circolazione veicolare secondo le modalità dettate dall'Unità Territoriale della Polizia Locale competente per territorio.

Dovrà sempre essere garantito il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Nell'ambito della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

È fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori.

Nel caso in cui l'intervento comporti l'istituzione di divieti di sosta, è necessario provvedere all'installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'efficacia del divieto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002. Su ciascun segnale dovranno essere indicati in modo chiaramente leggibile la data e l'ora di posa. Dovrà altresì essere trasmessa al Distretto della Polizia Locale competente per territorio

documentazione fotografica comprovante l'avvenuta installazione della segnaletica, mediante posta elettronica all'indirizzo istituzionale del Distretto stesso.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori e la contestuale rimozione della segnaletica temporanea installata e/o tracciata per l'intervento in oggetto.

La segnaletica orizzontale temporanea, se non è previsto il rifacimento della pavimentazione o se il cantiere comporta interventi in fasi successive, deve essere realizzata senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione, così come previsto dall'art. 35 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dall'art. 8.5 dell'allegato al Decreto Ministeriale 10 luglio 2002.

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dell'intervento ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

STRADA SCARIFICATA
VIA XXV APRILE

STRADA SCARIFICATA
VIA XXV APRILE

STRADA SCARIFICATA
VIA XXV APRILE

STRADA SCARIFICATA
VIA XXV APRILE

COMUNE DI GENOVA

PROGETTO 4 ASSI DI FORZA

COMUNE DI GENOVA

Asfaltatura via XXV Aprile

Data	10/11/2026	Scala	–

	Comune di Genova Settore Regolazione

VALUTAZIONI DI POLIZIA STRADALE
espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013

Municipio:	**I CENTRO EST**		
Protocollo Generale:	2026/591310	del	10.11.2026
Richiedente:	Responsabile Unico del Progetto e Dirigente Responsabile della "Struttura Progetto 4 Assi di Forza del TPL"		
Oggetto:	TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE – SISTEMA ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIMITAZIONI AL TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DELLA STRADA ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE		
Località:	VIA XXV APRILE		

In merito alla richiesta di Ordinanza Dirigenziale temporanea si esprime:

Parere favorevole alle condizioni seguenti	X
Parere contrario (per le motivazioni indicate nel riquadro A)	

	SI	NO
Dovrà essere garantito il transito pedonale	X	
Dovrà essere garantito il transito veicolare	X	
Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso	X	

Riquadro A (motivi del diniego se è stato espresso parere contrario)

Riquadro B (ulteriori condizioni)

Dovrà essere affissa idonea segnaletica, comprensiva di quella di preavviso, conforme a quanto prescritto dal D.lgs 285/92, regolamento attuativo e s.m.i. Siano altresì date indicazione ai pedoni e agli utenti stradali circa i percorsi alternativi per il raggiungimento dei lati opposti il tratto stradale interdetto.

A cura dell'impresa esecutrice dovrà essere posizionata idonea segnaletica ad evidenziare le temporanee modifiche alla viabilità.

- Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente separate da quelle lasciate alla libera circolazione veicolare.
- I pedoni dovranno essere indirizzati con apposita segnaletica in un percorso alternativo debitamente separato dagli spazi inerenti alle lavorazioni.
- La circolazione in area di cantiere dovrà essere regolamentata da idonei movieri.
- Dovranno sempre essere salvaguardati i diritti di terzi
- Gli eventuali stalli riservati a persone invalide dovranno essere ricollocati in aree limitrofe separate dalle lavorazioni.
- Dovrà essere sempre garantita l'accessibilità ai civici e agli esercizi commerciali esistenti nel tratto interdetto alla circolazione pedonale.
- A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.
- In ogni caso dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio

Riquadro C (provvedimenti richiesti)

Con decorrenza immediata e fino al giorno 20.11.2026 in via XXV Aprile sono stabiliti i seguenti provvedimenti:

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito ai velocipedi;
- divieto di transito ai motocicli e ciclomotori.

Riquadro D (eventuali considerazioni)

Durante il periodo di validità del presente provvedimento potrà essere necessaria la presenza di idonei movieri/operatori di Polizia Stradale a salvaguardia della fluidità e sicurezza della circolazione veicolare secondo le modalità dettate dall'Unità Territoriale della Polizia Locale competente per territorio.
Dovrà sempre essere garantito il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.

Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale 20/03/1998 n.12.

L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati nei tempi e modi previsti dall'istanza per l'ottenimento del provvedimento di traffico (ordinanza).

La segnaletica stradale dovrà essere installata e tracciata come da Piano di Segnalamento Temporaneo approvato dalla Direzione Mobilità eventualmente integrato dalle valutazioni di cui sopra.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002.

L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le prescrizioni impartite.

In caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente preavviso in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione di alternative, o le opportune soluzioni organizzative.

In caso di lavori in prossimità delle fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico, ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della fermata bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata a ist.ispettorato@amt.genova.it e istcontrollori@amt.genova.it;

In caso di lavori che interessano spazi pubblici adibiti a parcheggio o posteggio a pagamento di veicoli dati in concessione dal Comune a Società o soggetti terzi, l'estensione degli spazi sottratti a tali utilizzi e la durata in tempo della temporanea inagibilità dovranno essere comunicati con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire alle Società o terzi aventi titolo, nonché alla Direzione Mobilità del Comune di Genova, i necessari sopralluoghi e interventi e le relative connesse contabilità.

In prossimità delle fermate dei servizi pubblici di trasporto dovrà essere installata idonea copertura dello scavo.

In caso di lavori che interessino spazi pubblici adibiti a parcheggio per persone con impedita o limitata capacita motoria dovrà essere individuata, in base alle esigenze dell'avente titolo, idonea area ove collocare temporaneamente gli stalli occupati dal cantiere.

Le prescrizioni, date anche oralmente, dal personale della P.L. intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei lavori), dovranno essere prontamente adempiute.

Dovranno essere osservate le disposizioni del vigente **Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali**, come da ultimo modificato con **D.C.C. n. 25 del 16/06/2026**, nonché del relativo Disciplinare tecnico approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, con particolare riferimento **all'art. 1** (Norme tecniche relative agli scavi) e **all'art. 2** (Norme tecniche relative ai ripristini), con specifico riguardo ai **punti 2.2 (**Ripristini provvisori), **2.3** (Ripristini definitivi) **e 2.5** (Ripristino segnaletica stradale e sicurezza*: È fatto obbligo di garantire accessibilità e continuità dei percorsi pedonali e ciclabili, con particolare riguardo alle persone con disabilità, nonché di ripristinare tempestivamente la segnaletica orizzontale e verticale e le condizioni di sicurezza del transito. Il ripristino della segnaletica orizzontale interessata dalla manomissione deve essere eseguito: a) in via provvisoria, ove necessario per la sicurezza della circolazione, secondo i tempi e le modalità previste all'art. 2.2. b) in via definitiva, con materiali e modalità conformi ai requisiti prestazionali di visibilità e sicurezza per gli utenti della strada, secondo le norme tecniche applicabili e quanto disposto all'art. 2.3. Per gli attraversamenti pedonali e per le linee di arresto (strisce trasversali continue) il ripristino definitivo è eseguito obbligatoriamente con materiale bicomponente (plastico a freddo o equivalente bicomponente), salvo diversa motivata prescrizione dell'Amministrazione. Qualora la manomissione interessi anche solo parzialmente un elemento di segnaletica orizzontale costituito da unità funzionale continua, e in particolare: − attraversamenti pedonali; − linee di arresto; c) frecce, simboli e scritte con continuità grafica funzionale; il titolare è tenuto al rifacimento dell'intero elemento per la sua completa estensione e conformazione, al fine di garantire uniformità di prestazioni (colore, retro-riflessione, aderenza e durabilità). È vietato il ripristino "a rattoppo" di porzioni dell'elemento, salvo che per la sola fase provvisoria. Qualora la manomissione del suolo pubblico comporti la rimozione, lo spostamento, il danneggiamento o l'oscuramento di elementi di segnaletica verticale (segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, divieto, pannelli integrativi, delineatori, paline), il titolare è tenuto al loro ripristino tempestivo e conforme alle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione Il ripristino comprende: a) reinstallazione nella posizione originaria o in diversa posizione stabilita dall'Amministrazione; b) sostituzione del segnale o della palina se danneggiati o deteriorati; c) verifica della verticalità, stabilità e retro-riflessione degli elementi reinstallati;* **e art. 2.6** (Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica: *Durante tutte le fasi di cantiere e per l'intera durata della manomissione, il titolare garantisce che la segnaletica verticale rimanga sempre visibile, integra e funzionale. Ogni oscuramento, inclinazione o interferenza con la leggibilità comporta l'immediato ripristino. L'Amministrazione può impartire prescrizioni specifiche per la gestione transitoria della segnaletica, comprese eventuali sostituzioni, deviazioni o modifiche temporanee*

Il materiale di risulta dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica discarica.

Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco…) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.

In caso di presa in consegna anticipata, dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 230.

Valutazione di Polizia Stradale redatta a Genova in data:	GIORNO	MESE	ANNO
	12	11	2026
Ag. di Polizia Locale	Fabio Polizzi		